

## TEMA 4: DOVERI E DIRITTI DEI FEDELI LAICI (cc. 224-230).

---

**Etimologicamente** la parola laico procede dal greco (popolo / , popolare) che significa membro di un paese di fronte ad altri paesi, molto in connessione nella sua origine con la parola (parte eletta) riferite entrambe al Popolo eletto da Dio<sup>1</sup>.

Tuttavia, dal secolo III, Tertuliano ed Origeni utilizzeranno questa seconda espressione per designare a quelli che esercitano l'ufficio di pascolare, ed è così che il concetto di *clero*, (il ministro – dirigente), finisce per contrapporsi a quello di *laico* (quello che non appartiene alla classe dirigente).

Fino al Vaticano II, la solita definizione di *laico* era questa: è quel che **non è sacerdote né religioso**, cioè, si definiva al laico non per quello che era, bensì per quello che non era. Nella cornice di un'ecclesiologia nella quale la tendenza identificava la Chiesa con la gerarchia, i laici si definivano in funzione dei ministri, in pratica il laico era considerato come destinatario dell'azione dei chierici, alludendo alle funzioni e compiti che non potevano svolgere perché erano specificamente legati alla gerarchia. Questa stessa forma di capire rimane evidente nel codice di 1917 e nella teologia preconciliare<sup>2</sup>.

D'altra parte, si proponeva una definizione obliqua di laico, per via negativa. Il vc. 948 stabiliva la differenza tra chierici e laici fondata sul sacramento dell'ordine. In quel canone i laici venivano definiti come coloro che non sono deputati per mezzo del sacramento dell'ordine alla guida dei fedeli e al culto divino.

Il Vaticano II, nella costituzione *Lumen Gentium*, cercò di superare quest'orientamento negativo e definire in forma positiva il laicato (vedere capitolo IV). Le strade che condussero a quel cambiamento le troviamo nel *movimento liturgico* (che difendeva una maggior partecipazione del popolo nella liturgia), il *movimento biblico*, (col recupero del concetto di Popolo di Dio), il *movimento dell'apostolato secolare* (che raggiunse la sua quota più alta nel pontificato di Pio XI con l'Azione Cattolica), il *movimento patristico*, (che tenta di cercare nelle origini della Chiesa le basi di un'ecclesiologia che risponda meglio alle necessità dell'uomo di oggi) e nella **secolarizzazione progressiva** della società che cominciava a provocare un isolamento della Chiesa di fronte al mondo.

D'una parte, parlando della Chiesa come **Popolo di Dio**, si misero le fondamenta di una visione ecclesiologica rinnovata stabilita sul principio della **comunione**, secondo il quale tutti i membri della Chiesa siamo **partecipi e corresponsabili nella stessa ed unica missione**, tutti siamo membri

---

<sup>1</sup> Cfr. DE LA POTERIE, L'origine et le sens primitif du mot «laic», in *La vie selon l'Esprit condition du cretien*, Paris 1965, 13-29.

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo, citiamo il c. 682 circa il diritto di ricevere gli aiuti necessari per la salvezza; il c. 683, che vietava ai laici di indossare l'abito clericale, se non in particolari situazioni; ai laici, poi, era vietato, a tenore del c. 1342 § 2, di predicare in Chiesa.

di pieno diritto e siamo uguali in dignità. I binomi comunità-ministeri sostituisce e sposta al dualismo chierici-laici come asse strutturante dell'ecclesiologia, come abbiamo visto<sup>3</sup>.

**Introduzione:**

<b>Can. 224.</b> Christifideles laici, praeter eas obligationes et iura, quae cunctis christifidelibus sunt communia et ea quae in aliis canonibus statuuntur, obligationibus tenentur et iuribus gaudent quae in canonibus huius tituli recensentur.	<b>Can. 224.</b> I fedeli laici, oltre agli obblighi e ai diritti che sono comuni a tutti i fedeli e oltre a quelli che sono stabiliti negli altri canoni, sono tenuti agli obblighi e godono dei diritti elencati nei canoni del presente titolo.
---	--

È un canone introduttorio che ci indica che all'attuale statuto codiciale sul laico e sui doveri e diritti devono essere integrati da altre norme, vale a dire da quelle sui diritti-doveri di tutti i fedeli (can. 208-223), sui doveri e diritti elencati nel presente titolo (can. 224-231), e quelli distribuiti in altri canoni del Codice.

La preoccupazione per la vita laicale nella Chiesa, quindi il recupero dello stato di vita laicale nella sua peculiarità e importanza, si evidenzia nei diversi documenti emanati dall'autorità magisteriale della Chiesa. I più significativi:

- S Nel 1987 si realizza un Sinodo dei Vescovi sull'argomento: «Fedeli laici. Vocazione e missione nella Chiesa e nel mondo a venti anni dal Concilio Vaticano II»<sup>4</sup>. Il documento finale viene alla luce tramite l'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II *Christifideles laici*, con data 30 dicembre 1988 (cfr. EV 11/ 1606-1900). È uno dei documenti con maggiore rilevanza, orientato a scoprire la missione dei laici nella Chiesa e nel mondo, che rispecchia, senza dubbi, il ruolo che loro debbono ricoprire nella comunità ecclesiale.
- S La Congregazione per il Culto Divino, con data 2 giugno 1988 (cfr. EV 11/715-764), pubblica il Direttorio *Christi Ecclesia*, sulle celebrazioni domenicali in assenza del presbitero. Dopo aver spiegato le condizioni per procedere a queste celebrazioni, si procede a determinare il modo di esse.
- S In merito a queste materie, la Pontificia Commissione per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, con data 11 luglio 1994, chiarisce un dubbio circa il canone 230, §2, aggiungendo una lettera inviata dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti sul servizio all'altare compiuto da donne (cfr. EV 13/1867; 14/589-596).
- S Di gran importanza è l'Istruzione interdicasteriale *Ecclesiae de Myserio*, sulla

---

<sup>3</sup> Cfr. Y. CONGAR, Para una teología del laicado, Herder, Barcelona 1965, 54-71; Ministères et communion ecclesiale, Cerf, Paris 1971, 9-30.

<sup>4</sup> È di gran rilievo leggere sia l'*instrumentum laboris*, sia le proposizioni di questo Sinodo. Il primo appare il 22 aprile 1987 (cfr. EV 10/1587-1731), preceduto da una lettera di Giovanni Paolo II intitolata *Rursus episcoporum synodus* (cfr. EV 10/1581-1586), il secondo, dove sono consegnate le proposte del Sinodo sotto il titolo *Post disceptationem*, con data 29 ottobre 1987 (cfr. EV 10/2103-2214) seguito dal messaggio del Sinodo sotto il titolo *Per concilii semitas* (cfr. EV 10/2215-2243).

collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti, 15 agosto 1997 (EV 16/671-740). Occorre tener presente l'urgenza e l'importanza dell'azione apostolica dei fedeli laici nel presente e nel futuro dell'evangelizzazione. Con questo spirito, l'istruzione sviluppa alcuni elementi teologici sul sacerdozio comune e ministeriale e il modo di collaborazione tra uno e l'altro, per dopo dar luogo alle disposizioni d'ordine pratico.

***Apostolato specifico dei laici:***

<p>PIUS PP. XII, All., 14 oct. 1951 (AAS 43 [1951] 784 792); PIUS PP. XII, All., 5 oct. 1957 (AAS 49 [1957] 922 939); LG 33; AA 2, 3, 17; AG 21, 36</p>	<p><b>Can. 225.</b> § 1. Laici, quippe qui uti omnes christifideles ad apostolatam a Deo per baptismum et confirmationem deputentur, generali obligatione tenentur et iure gaudent, sive singuli sive in consociationibus coniuncti, allaborandi ut divinum salutis nuntium ab universis hominibus ubique terrarum cognoscatur et accipiatur; quae obligatio eo vel magis urget iis in adiunctis, in quibus non nisi per ipsos Evangelium audire et Christum cognoscere homines possunt.</p>	<p><b>Can. 225.</b> § 1. I laici, dal momento che, come tutti i fedeli, sono deputati da Dio all'apostolato mediante il battesimo e la confermazione, sono tenuti all'obbligo generale e hanno il diritto di impegnarsi, sia come singoli sia riuniti in associazioni, perché l'annuncio della salvezza venga conosciuto e accolto da ogni uomo in ogni luogo; tale obbligo li vincola ancora maggiormente in quelle situazioni in cui gli uomini non possono ascoltare il Vangelo e conoscere Cristo se non per mezzo loro.</p>
<p>LG 31; AA 2 4, 7; GS 43</p>	<p>§ 2. Hoc etiam peculiari adstringuntur officio, unusquisque quidem secundum propriam condicionem, ut rerum temporalium ordinem spiritu evangelico imbuant atque perficiant, et ita specialiter in iisdem rebus gerendis atque in muneribus saecularibus exercendis Christi testimonium reddant.</p>	<p>§ 2. Sono tenuti anche al dovere specifico, ciascuno secondo la propria condizione, di animare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali con lo spirito evangelico e in tal modo di rendere testimonianza a Cristo, particolarmente nel trattare tali realtà e nell'esercizio dei compiti secolari.</p>

Benché il Concilio continui a conservare alcune citazioni in cui si parla di Popolo di Dio facendo riferimento ai laici come contrapposti alla gerarchia<sup>5</sup>, il nuovo è che la teologia sul laicato non rimane legata alla definizione sociologica prevalente di allora, ma sottolinea e recupera il suo significato proprio: la cosa specifica e caratteristica dei laici è la **secolarità**, sono quelli che vivono nel mondo come nota distintiva:

«Ma i laici sono soprattutto chiamati a rendere presente e operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può diventare sale della terra se non per loro mezzo. Così ogni laico, in virtù dei doni che gli sono stati fatti, è testimoniaio e insieme vivo strumento della stessa missione della Chiesa *secondo la misura del dono del Cristo* (Ef 4,7)» (LG 33).

I laici realizzano pienamente qualcosa che è comune ad ogni vocazione cristiana, vivono nel mondo

<sup>5</sup> Cfr. LG 23, 1; 24, 1; 26, 1; 28,2; 45,1.

e si incaricano di orientare i temi secolari in funzione dell'estensione del regno di Dio<sup>6</sup>. Tutti i cristiani dobbiamo contribuire a ciò, ma i laici possono realizzarlo in modo più pieno perché vivono **immersi nelle realtà temporanee**, perché vivono nel *secolo* (secolare).

Il concilio non si sforza soltanto di dare un sguardo positivo e di accettazione delle realtà temporanee, riconoscendo la sua consistenza ed il suo valore come opera di Dio, ma definisce positivamente il laico per il suo compito **di trasformazione ed evangelizzazione del mondo**, per il posto specifico ed essenziale che occupa nella missione della Chiesa<sup>7</sup>.

Il n. 31 di LG, afferma, allora, che la **secolarità** –un movimento che sorge dallo stesso seno dalla Chiesa verso il mondo– è comune a tutti i fedeli, ma ad ognuno in maniera differente, essendo caratteristico dei laici. Ma in che modo è caratteristica dei laici? Non sarebbe certamente, una ripartizione strategica e meccanica della missione, ma il riconoscimento che la secolarità propria dei laici è radicata in «un qualcosa» che si dà nelle persone e li configura:

G. Ghirlanda chiama quel «qualcosa» carisma della secolarità laicale, definendolo come «la ricerca da parte dei laici del regno di Dio, incentrata sul trattare le cose temporale, con le quali sono strettamente uniti per vocazione, realtà questa che abbraccia tutta la loro esistenza»<sup>8</sup>.

Il laico, mediante la sua presenza ed azione nel mondo, cioè, mediante la sua partecipazione nelle normali circostanze ed occupazioni degli uomini, attesta dall'interno del mondo stesso la forza santificatrice della grazia. Per ciò in essi la **dimensione secolare**, presente in tutto il loro essere cristiano, si trasforma in indole, in tratto caratteristico e specificante della propria vocazione. Certamente, come categoria teologica essa implica tutto un mondo di relazioni che ha caratteristiche proprie, diverse da quelle che si danno negli altri ordini di persone. E questo movimento fa dei laici **sacramento della Chiesa** –segno e mistero– offerto al mondo<sup>9</sup>.

I laici sono chiamati, secondo il Concilio, nel mondo da Dio. È lì dove sorge la loro vocazione, e così lì deve essere vissuta. Pertanto, **il mondo è il luogo teologico** dove il laico deve trovare Dio e vivere la sua fede. Tuttavia la grazia fondamentale dei laici non è il loro essere nel mondo, bensì il

---

<sup>6</sup> Cfr. LG 33; 35; 36; GS 43: I laici sono «propriamente», ma non «esclusivamente», responsabili di compiti e dinamismi secolari.

<sup>7</sup> AA 3: «I laici derivano il dovere e il diritto all'apostolato dalla loro stessa unione con Cristo capo. Infatti, inseriti nel corpo mistico di Cristo per mezzo del battesimo, fortificati dalla virtù dello Spirito Santo per mezzo della cresima, sono deputati dal Signore stesso all'apostolato. Vengono consacrati per formare un sacerdozio regale e una nazione santa (cfr. 1 Pt 2,4-10), onde offrire sacrifici spirituali mediante ogni attività e testimoniare dappertutto il Cristo. Inoltre con i sacramenti, soprattutto con quello dell'eucaristia, viene comunicata e alimentata quella carità che è come l'anima di tutto l'apostolato».

<sup>8</sup> Cfr. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 113. Nello stesso senso si veda, P. RODRÍGUEZ, "La identidad teológica del laico", in *Scripta Theologica* 19 (1987) 292-293. 297.

<sup>9</sup> Ognuno degli stati è segno: i religiosi sono un segno per la loro vita, mentre la gerarchia è segno per il ministero. I laici sono un segno per la loro secolarità, che si costituisce anche come caratteristica propria.

loro essere cristiani, grazia determinata dalla secolarità.

La sua essenziale caratteristica è la secolarità: cercare il Regno di Dio trattando ed ordinando, secondo Dio, le questioni temporanee nelle condizioni ordinarie della vita, in tutto quello che costituisce l'ordine temporaneo: la famiglia, la cultura, l'economia, le arti e professioni, le istituzioni della comunità politica, le relazioni internazionali...

Questo non vuole dire sacralizzare le cose, bensì influenzare le loro attività dallo spirito del Vangelo, dato che le realtà del **mondo ha anche una sua propria autonomia**. Per ciò non sono ammissibili le posizioni di rifiuto del mondo –come se fosse una realtà pervertita– o di combattimento –il mondo è sempre contrario a Dio–, o di prevalenza del elemento cristiano su quello umano – ritornare ad una società di cristianità–. La Chiesa deve promuovere il dialogo col mondo, quel che permetterà la sua animazione evangelica<sup>10</sup>.

Esiste, dunque, un **concetto «dinamico» della secolarità**, perché suppone non solo un movimento di comunicazione tra il mondo e la Chiesa, ma inoltre una continua crescita. Possiamo terminare dicendo che come il fedele laico è *segno della Chiesa offerto al mondo* (cittadino del mondo) e *segno del mondo offerto alla Chiesa* (membro della Chiesa).

Questa attività del laico, per tanto non è solo **extra-ecclesiale**, ma anche **intra-ecclesiale**. I laici, quindi, radicati nel secolo, vivendo la secolarità, operano nel mondo con un'attività che ha valore per la Chiesa e per il suo diritto; e operano nella Chiesa per costruire la Chiesa, attraverso i diversi uffici e ministeri (can. 228 y 230).

Anche la missione di gestire le realtà dell'ordine temporale nel mondo si può adempiere sia come singoli sia in **associazioni**. Il canone 327, infatti, esorta i laici a tenere in gran considerazione le associazioni costituite per fini spirituali.

**I chierici, inoltre, devono promuovere la missione propria dei laici** nella Chiesa e nel mondo (can. 275 §2); i vescovi diocesani devono urgere dai laici l'esercizio della loro attività apostolica (can. 394 §2); i parroci devono riconoscere la partecipazione dei laici alla missione della Chiesa favorendone anche le associazioni a finalità religiosa (can. 529 §2; cfr. anche: can. 781; 784; 785 §1).

---

<sup>10</sup> PAOLO VI, litt. ency. *Ecclesiam suam* (6-VIII-1964), in AAS 56 (1964) 609-659, n. 44: «Essa, come ognuno sa, non è separata dal mondo; ma vive in esso. Perciò i membri della Chiesa ne subiscono l'influsso, ne respirano la cultura, ne accettano le leggi, ne assorbono i costumi. Questo immanente contatto della Chiesa con la società temporale genera per essa una continua situazione problematica, oggi laboriosissima».

## ***Il matrimonio e la famiglia:***

AA 11; GS 52	<b>Can. 226.</b> § 1. Qui in statu coniugali vivunt, iuxta propriam vocationem, peculiari officio tenentur per matrimonium et familiam ad aedificationem populi Dei allaborandi.	<b>Can. 226.</b> § 1. I laici che vivono nello stato coniugale, secondo la propria vocazione, sono tenuti al dovere specifico di impegnarsi, mediante il matrimonio e la famiglia, nell'edificazione del popolo di Dio.
c. 1372 § 2; GE 3	§ 2. Parentes, cum vitam filiis contulerint, gravissima obligatione tenentur et iure gaudent eos educandi; ideo parentum christianorum imprimis est christianam filiorum educationem secundum doctrinam ab Ecclesia traditam curare.	§ 2. I genitori, poiché hanno dato ai figli la vita, hanno l'obbligo gravissimo e il diritto di educarli; perciò spetta primariamente ai genitori cristiani curare l'educazione cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa.

Di un modo speciale si fa menzione della vita **matrimoniale e familiare**, per essere lo stato di vita più comune tra i laici, la scuola del più ricco umanesimo, il fondamento della società<sup>11</sup>.

Il ministero coniugale e emblematico dello stato laicale. Nel matrimonio i laici vivono la loro condizione secolare sia nella Chiesa sia nel mondo: mediante il matrimonio e la famiglia, **edificano** non solo **il popolo di Dio** ma anche la **società civile**:

«Fra le svariate opere dell'apostolato familiare, ci sia concesso enumerare le seguenti: adottare come figli i bambini abbandonati, accogliere con benevolenza i forestieri, dare il proprio contributo nella direzione delle scuole, consigliare e aiutare gli adolescenti, aiutare i fidanzati a prepararsi meglio al matrimonio, collaborare alle opere catechistiche, sostenere i coniugi e le famiglie nelle loro difficoltà materiali e morali, provvedere ai vecchi non solo l'indispensabile, ma anche renderli partecipi equamente dei frutti del progresso economico» (AA 11c).

Le famiglie cristiane, che in tutta la loro vita si mostrano coerenti con il Vangelo e offrono l'esempio di un matrimonio cristiano, danno al mondo una preziosissima **testimonianza del Cristo**, sempre e dovunque, ma in modo speciale nelle regioni in cui il modello di famiglia naturale versa in grave pericolo.

Il secondo paragrafo, inoltre, indica il grave dovere dei genitori di educare cristianamente la prole. Secondo la dottrina conciliare, la famiglia è considerata la **chiesa domestica**, in cui i genitori, con la parola e con l'esempio, sono per i figli i primi educatori nella fede e i testimoni dell'amore di Cristo. I figli devono ricevere dai genitori il primo annuncio del Vangelo, poiché la famiglia è il **luogo naturale della nascita della fede**<sup>12</sup>. Sarebbe importante, in questo senso, rivendicare alla

---

<sup>11</sup> Cfr. JUAN PABLO II, adex. Ap. Familiaris Consortio (22-XI-1981); Lettera dei diritti della famiglia (in: EV 7 / 1661-72). Questa menzione, così come quella di c. 835 § 4, sono un po' fuori posto, ma rispondono alla richiesta del sinodo sulla famiglia. Delle sue conclusioni abbiano qualche riflesso nel Codice di Diritto Canonico.

<sup>12</sup> Cfr. LG 11e 35. Tale obbligo è coerente con il diritto, affermato nel canone 217, d'ogni fedele chiamato per il battesimo a condurre una vita secondo la dottrina evangelica, all'educazione cristiana. Il ruolo dei genitori e della famiglia emerge con forza nel libro III, sulla funzione d'insegnare, quando si parla della catechesi (can. 774 §2),

società civile leggi che garantiscano l'educazione religiosa e morale dei figli nel rispetto della coscienza dei genitori.

***Il diritto alla libertà:***

<p>LG 37; AA 24; PO 9; GS 43</p>	<p><b>Can. 227.</b> Ius est christifidelibus laicis, ut ipsis agnoscat eam in rebus civitatis terrenae libertas, quae omnibus civibus competit; eadem tamen libertate utentes, curent ut suae actiones spiritu evangelico imbuantur, et ad doctrinam attendant ab Ecclesiae magisterio propositam, caventes tamen ne in quaestionibus opinabilibus propriam sententiam uti doctrinam Ecclesiae proponant.</p>	<p><b>Can. 227.</b> È diritto dei fedeli laici che venga loro riconosciuta nella realtà della città terrena quella libertà che compete ad ogni cittadino; usufruendo tuttavia di tale libertà, facciano in modo che le loro azioni siano animate dallo spirito evangelico e prestino attenzione alla dottrina proposta dal magistero della Chiesa, evitando però di presentare nelle questioni opinabili la propria tesi come dottrina della Chiesa.</p>
--	---	--

Il canone parla **dell'immunità di coazione ed un ambito d'autonomia**, che esclude qualsiasi tipo di coazione o discriminazione da parte della gerarchia ecclesiastica per causa delle opzioni temporali del laico; corrispondono alla responsabilità ed all'autonomia personali del cristiano, inoltre, le opzioni temporali, rispetto alle quali la gerarchia ecclesiastica è incompetente<sup>13</sup>.

Per questo stesso motivo, i laici godono di piena autonomia nell'esercizio della loro professione, riferendo questa libertà di azione **in riferimento alla stessa Chiesa e alla dottrina dei suoi Pastori**: in lei troverà la **luce** che proietteranno dopo nel mondo e, prima di coartare la sua libertà, **irrobustirà** la sicurezza del messaggio.

Questo richiama la **fedeltà** dei laici dinanzi al magistero della Chiesa e la **prudenza** nel proporre le proprie convinzioni in questioni opinabili<sup>14</sup>.

---

dell'educazione cattolica (can. 793) e delle scuole (can. 796 §2; 797-798), nonché nel libro IV sulla funzione di santificare (can. 835 §4).

<sup>13</sup> Cfr. J. HERVADA, Elementos de Derecho Constitucional Canónico, 135: «El derecho de libertad en materias temporales abarca los siguientes aspectos: 1º Autonomía del mundo secular, en su desenvolvimiento, con respecto a la autoridad eclesiástica. 2º El derecho del fiel a seguir la propia opinión cristiana en cuestiones temporales frente a los demás fieles. Junto a estos derechos existen los siguientes deberes: 1º de no vincular el mensaje evangélico a la propia opinión como si esta última fuese su interpretación única, auténtica o necesaria; 2º de no reivindicar en exclusiva el magisterio de la Iglesia a favor de su parecer; 3º de respetar las opiniones de los demás fieles».

<sup>14</sup> Abbiamo qui una applicazione del c. 212 § 1 che stabilisce: «I fedeli, consapevoli della propria responsabilità, sono tenuti ad osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa».

### **Partecipazione al munus regendi:**

LG 33; CD 10; AA 24	<b>Can. 228.</b> § 1. Laici, qui idonei reperiantur, sunt habiles ut a sacris Pastoribus ad illa officia ecclesiastica et munera assumantur, quibus ipsi secundum iuris praescripta fungi valent.	<b>Can. 228.</b> § 1. I laici che risultano idonei, sono giuridicamente abili ad essere assunti dai sacri Pastori in quegli uffici ecclesiastici e in quegli incarichi che sono in grado di esercitare secondo le disposizioni del diritto.
LG 33, 37; CD 27; AA 20, 26; AG 30; PO 17	§ 2. Laici debita scientia, prudentia et honestate praestantes, habiles sunt tamquam periti aut consiliarii, etiam in consiliis ad normam iuris, ad Ecclesiae Pastoribus adiutorium praebendum.	§ 2. I laici che si distinguono per scienza adeguata, per prudenza e per onestà, sono idonei a prestare aiuto ai Pastori della Chiesa come esperti o consiglieri, anche nei consigli a norma del diritto.

Secondo questo canone, a differenza del vecchio Codice, i laici sono abilitati ad assumere uffici ecclesiastici nel senso proprio: «qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale» (can. 145 §1).

È vero che gli uffici strettamente clericali possono essere conferiti soltanto a coloro che sono insigniti dell'ordine sacro (richiedono il sacramento dell'ordine come condizione sine qua non / comportano la piena *cura animarum*). Per questo, concretizzare quali sono gli uffici che possa portare avanti il laico rimane un argomento problematico, tenuto conto della discussione intorno all'origine della potestà di giurisdizione. Facciamo memoria su alcuni elementi essenziali<sup>15</sup>:

- **Principio dogmatico:** necessità assoluta della potestà di regime nella Chiesa per diritto divino positivo, come vera potestà sociale di ordinare i fedeli per il fine proprio della Chiesa, e non solo nell'ambito esterno, ma coinvolgendo veramente la coscienza. Questa potestà ha la sua origine nella tripla missione di Cristo trasmessa alla Chiesa<sup>16</sup>.
- **Principio giuridico:** questa potestà viene chiamata anche di giurisdizione e si sviluppa negli ambiti legislativo, giudiziale ed esecutivo.
- **I chierici sono abili** (c. 129 §1) tramite l'Ordine sacro, ed hanno per ciò il diritto di ricevere un ufficio a cui serve di questa potestà *ad normam praescriptorum iuris*.
- **I laici hanno la capacità** (129 §2) per mezzo del battesimo di essere chiamati dai pastori a svolgere uffici ecclesiastici non clericali che possono richiedere la stessa potestà di governo o giurisdizione ma senza che questo costituisca un diritto, perché si tratta di una cooperazione al ministero proprio dei pastori.

In entrambi i casi parliamo della stessa potestà stabilita **per diritto positivo ecclesiastico** in modo abituale nei chierici o come cooperazione nei laici. Il conferimento del ufficio anche in entrambi

<sup>15</sup> E. CORECCO, Natura e struttura della Sacra Potestas nella dottrina e nel nuovo Codice di Diritto Canonico, in: *Communio* 75 (1984) 24-52; G. GHIRLANDA, De natura, origine et exercitio potestatis regiminis iuxta novum Codicem, in *Periodica* 74 (1985)109-164.

<sup>16</sup> LG 21 b; Nota esplicativa 2.



i casi si realizza per la **missione canonica**<sup>17</sup>.

Non risulta che il diritto divino conceda la giurisdizione nell'Ordenazione<sup>18</sup>.

I laici sono soggetti della potestà di giurisdizione intrinsecamente legata alla consacrazione battesimale. Ma la loro potestà è indirizzata a **collaborare e cooperare con la potestà gerarchica**, non indipendente da essa. Questo pensiero sta permeando il Vaticano II ed il Codice<sup>19</sup>.

In un piano strettamente giuridico sembra difficile che la distinzione *habiles sunt-cooperari possunt* possa avere troppa rilevanza, poiché quello che interessa è determinare **chi e quando è legittimato** ad esercitare la potestà di governo. Inoltre, tranne nei casi di potestà propria, tutta la potestà che si eserciti nella Chiesa è in qualche modo cooperare nell'esercizio di un altro che l'ha come propria.

È il caso degli uffici dentro la Curia diocesana come ad esempio quello di economo (c. 494), segretario cancelliere o notaio (c. 483 §2), o giudice, difensore del vincolo o promotore di giustizia, (cc. 1421 §2; 1430 e1435), che per poter svolgerli non è necessario avere ricevuto il sacramento dell'Ordine. Il CIC prevede anche assistere una comunità, benché la piena *cura animarum* richiede la presenza di un prete incaricato (c. 517 §2).

Il § 2 stabilisce l'abilità dei laici agli uffici di **perito e di consigliere**, i quali, di per sé, non comportano esercizio di potestà di governo. E il caso, ad esempio, dei fedeli laici che partecipano come membri dei consigli pastorale e per gli affari economici, sia a livello diocesano che parrocchiale; come pure dei laici che vengono chiamati a cooperare come membri, esperti o consultori nei Dicasteri della Curia romana o nei dipartimenti delle Conferenze episcopale<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> Ciò si riflette nella storia dell'elaborazione del canone, in cui alcuni padri hanno postulato, non solo l'eliminazione di questo paragrafo 2 ma anche del canone 1421 (sui giudici laici). La Commissione per la riforma del Codice non ha visto alcuna ragione per i laici non potevano essere giudici diocesani, perché capivano che potevano partecipare al potere giudiziario, poiché non si basava sull'Ordine sacro (Comm 10 (1978) 231; 2 (1970) 189). Gli argomenti possono essere visti in Comm. 14 (1982) 146-149.

<sup>18</sup> F. J. URRUTIA, De normis generalibus. Adnotationes in codicem: liber I, Roma 1983, 89; G. GHIRLANDA, De potestate iuxta schemata a Commissione Codici recognoscendo proposita, in: Periodica (1981), 402-404; J. B. BEYER, De natura potestatis regiminis seu iurisdictionis recte in Codice renovato enuntianda, in: Periodica (1982) 103-104; 136-137; 141; 145.

<sup>19</sup> P. LOMBARDÍA, Comentario al c. 129, in: Instituto Martín de Alpizcueta, Código de Derecho Canónico. Edición anotada, 5 ed., Navarra 1992, 129-131. Anche: G. GHIRLANDA, Potestà sacra, in Nuovo dizionario de Diritto Canonico, Milano: San Paolo, 1993, 811. Entrambi fanno la distinzione tra *munus e potestas*.

<sup>20</sup> Funzioni temporanee a carattere consultivo: nella nomina di vescovi o parroci (can. 377 §3; 524); Concili particolari e al Sinodo diocesano (can. 443 §3-5; 463 §1-2); Consigli pastorali, diocesano o parrocchiale (can. 512 §1; 519; 536 §1). Uffici a carattere dirigenziale: moderatore delle associazioni laicali pubbliche (can. 317 §3); amministratore di beni ecclesiastici (can. 956; 1282), uffici nei tribunali, d'assessore (can. 1424), uditore (can. 1428 §2), notaio (can. 483; 1436), procuratore e avvocato (can. 1483), perito (can. 1574), aiuto nelle procedure rogatorie (can. 1528), inchieste preliminari ad ogni processo penale (can. 1717 §1), periti nelle procedure penali amministrative (can. 1718 §3), mediatori (can. 1733 §1), membri dell'ufficio incaricato di trovare una soluzione equa nelle controversie amministrative (can. 1733 §2). L'ufficio di delegato e osservatore della Sede Apostolica (can. 363 §2).

### **Partecipazione al munus docendi:**

LG 35; DH 14; AA 29; AG 26; GS 43	<b>Can. 229.</b> § 1. Laici, ut secundum doctrinam christianam vivere valeant, eandemque et ipsi enuntiare atque, si opus sit, defendere possint, utque in apostolatu exercendo partem suam habere queant, obligatione tenentur et iure gaudent acquirendi eiusdem doctrinae cognitionem, propriae uniuscuiusque capacitati et conditioni aptatam.	<b>Can. 229.</b> § 1. I laici, per essere in grado di vivere la dottrina cristiana, per poterla annunciare essi stessi e, se necessario, difenderla, e per potere inoltre partecipare all'esercizio dell'apostolato, sono tenuti all'obbligo e hanno il diritto di acquisire la conoscenza di tale dottrina, in modo adeguato alla capacità e alla condizione di ciascuno.
GE 10; GS 62; SCh 31	§ 2. Iure quoque gaudent plenioram illam in scientiis sacris acquirendi cognitionem, quae in ecclesiasticis universitatibus facultatibusve aut in institutis scientiarum religiosarum traduntur, ibidem lectiones frequentando et gradus academicos consequendo.	§ 2. Hanno anche il diritto di acquisire quella conoscenza più piena delle scienze sacre che viene data nelle università e facoltà ecclesiastiche o nelle scuole di scienze religiose, frequentandovi le lezioni e conseguendovi i gradi accademici.
AG 41; GS 63; SCh 22	§ 3. Item, servatis praescriptis quoad idoneitatem requisitam statutis, habiles sunt ad mandatum docendi scientias sacras a legitima auctoritate ecclesiastica recipiendum.	§ 3. Così pure, osservate le disposizioni stabilite in ordine alla idoneità richiesta, hanno la capacità di ricevere dalla legittima autorità ecclesiastica il mandato di insegnare le scienze sacre.

Affinché possano vivere secondo la dottrina cristiana, proclamarla, difenderla quando sia necessario ed esercitare la parte che corrisponde loro nell'apostolato, hanno il dovere ed il diritto di conoscerla. Per quel motivo il laico è invitato allo studio della dottrina cristiana che lo aiuti ad **orientare il suo modo di agire** secondo l'annuncio del vangelo, alla difesa della fede ed ad un apostolato cosciente.

E riconosciuta, infatti, la possibilità e il diritto-dovere di acquistare quella **cultura religiosa adatta alla propria condizione e capacità**, con la possibilità di accedere ai corsi accademici nelle università e facoltà ecclesiastiche o Istituti di Scienze religiose, a parità di condizioni e di preparazione, che li abiliti perfino ad insegnare Scienze sacre, anche se per fare ciò precisino del **mandato** dell'autorità competente (c. 812).

Questo mandato è **garanzia dell'idoneità** dell'individuo affinché la Chiesa veda e si riconosca in questo insegnamento<sup>21</sup>. Importante è tenere conto che, quando si parla di laico, si fa riferimento a tutti indistintamente, **uomini e donne**.

Tra i ministeri che il laico può sviluppare nel *munus docendi* si trovano: la predicazione (c. 759), catechesi (cc. 528 §1; 776; 1063), ed essere missionari in senso vero e proprio (can. 784).

---

<sup>21</sup> Proprio alle ipotesi di studio, ricerca ed insegnamento delle scienze sacre in sedi ufficialmente deputate e gestite dall'autorità ecclesiastica, hanno riguardo i canoni 812, 822, 827, 830, tra altri, che dispongono autorizzazioni, approvazioni e censure.

**Partecipazione al munus sanctificandi:**

MQ III, VII, XII	<b>Can. 230.</b> § 1. Viri laici, qui aetate dotibusque pollent Episcoporum conferentiae decreto statutis, per ritum liturgicum praescriptum ad ministeria lectoris et acolythi stabiliter assumi possunt; quae tamen ministeriorum collatio eisdem ius non confert ad sustentationem remunerationemve ab Ecclesia praestandam.	<b>Can. 230.</b> § 1. I laici di sesso maschile che abbiano l'età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla remunerazione da parte della Chiesa.
MQ V	§ 2. Laici ex temporanea deputatione in actionibus liturgicis munus lectoris implere possunt; item omnes laici muneribus commentatoris, cantoribus aliisque ad normam iuris fungi possunt.	§ 2. I laici possono assolvere per incarico temporaneo la funzione di lettore nelle azioni liturgiche; così pure tutti i laici godono della facoltà di esercitare le funzioni di commentatore, cantore o altre ancora a norma del diritto.
IOe 37; AA 24; SCDS Instr. Fidei custos, 30 apr. 1969; SCpC Resp., 20 nov. 1973.	§ 3. Ubi Ecclesiae necessitas id suadeat, deficientibus ministris, possunt etiam laici, etsi non sint lectores vel acolythi, quaedam eorum officia supplere, videlicet ministerium verbi exercere, precibus liturgicis praeesse, baptismum conferre atque sacram communionem distribuere, iuxta iuris praescripta.	§ 3. Ove le necessità della Chiesa lo suggeriscano, in mancanza di ministri, anche i laici, pur senza essere lettori o accoliti, possono supplire alcuni dei loro uffici, cioè esercitare il ministero della parola, presiedere alle preghiere liturgiche, amministrare il battesimo e distribuire la sacra Comunione, secondo le disposizioni del diritto.

I laici **non sono esclusi della funzione di santificare** nella Chiesa, come è chiaramente stabilito dal canone 230 e come è ricordato dal canone 835 §4, all'inizio del Libro IV:

«Nella funzione di santificare hanno una parte loro propria anche gli altri fedeli partecipando attivamente secondo modalità proprie alle celebrazioni liturgiche, soprattutto a quella eucaristica; partecipano in modo peculiare alla stessa funzione i genitori, conducendo la vita coniugale secondo lo spirito cristiano e attenendo all'educazione cristiana dei figli».

I laici possono svolgere anche **ministeri laicali**, c.230, di diversa indole secondo le loro competenze/ la loro idoneità<sup>22</sup>:

- **Ministeri laicali rituali** (§1;) di lettore ed accolito permanente o stabile, previa istituzione

<sup>22</sup> Un problema che oggi continua ad essere studiato (Cfr. *Christifideles laici* 23: «In tal senso è stata costituita un'apposita Commissione non solo per rispondere a questo desiderio espresso dai Padri sinodali, ma anche e ancor più per studiare in modo approfondito i diversi problemi teologici, liturgici, giuridici e pastorali sollevati dall'attuale grande fioritura di ministeri affidati ai fedeli laici. In attesa che la Commissione concluda il suo studio, perché la prassi ecclesiale dei ministeri affidati ai fedeli laici risulti ordinata e fruttuosa, dovranno essere fedelmente rispettati da tutte le Chiese particolari i principi teologici sopra ricordati, in particolare la diversità essenziale tra il sacerdozio ministeriale e il sacerdozio comune e, conseguentemente, la diversità tra i ministeri derivanti dal sacramento dell'Ordine e i ministeri derivanti dai sacramenti del Battesimo e della Confermazione»).

tramite il rito liturgico stabilito<sup>23</sup>. Questi vengono riservati agli uomini<sup>24</sup> e non possono essere temporanei, perché riguardano ministeri che fanno parte della preparazione al ministero ordinato (can. 1035 §1; cfr. can. 1024). L'istituzione (non mai «ordinazione minore») viene realizzata dal vescovo o il superiore maggiore di un Istituto di Vita Consacrata clericale di diritto pontificio, e non danno diritto a remunerazione<sup>25</sup>.

*Ministeria quaedam* e la lettera *Novit profecto*<sup>26</sup> permettevano alle Conferenze Episcopali di chiedere alla Sede Apostolica l'istituzione di altri ministeri, giudicati molto utili e necessari per rispondere ad esigenze di apostolato locale, conferibili anche a donne. Il canone tace in proposito.

La domanda irrisolta è: se sono ministeri laici, perché impedire l'accesso alle donne? Ma se sono davvero un passo per l'Ordinazione, perché continuare a chiamarli laicali? Ricordiamo che alla XII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si è svolta dal 5 al 25 ottobre 2008, e il cui tema era «La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa», nella proposizione 17<sup>27</sup> I padri chiesero al Papa di considerare la possibilità che le donne potessero essere incluse nel ministero stabile del lettore nelle celebrazioni liturgiche; ma questa proposta non è stata ripresa dal Papa nell'esortazione apostolica *Verbum Domini* dell'anno 2010, che insiste sul numero 58 in più sulla preparazione adeguata di coloro che svolgeranno questa funzione che sulla questione dell'istituzione rituale delle donne, considerando che, in ogni caso, è un vero ministero, anche se è svolto per incarico o temporaneamente, come stabilito nel Codice latino<sup>28</sup>.

---

<sup>23</sup> Il ministero di lettore comprende l'annuncio della Parola di Dio, l'animazione liturgica e la preparazione dei fedeli a ricevere i sacramenti, in altre parole la formazione catechetica. Il ministero dell'accolito comprende il servizio dell'altare, ma può essere chiamato a distribuire la comunione, come ministro straordinario prima d'altri laici (can. 910 §2), è ministro straordinario dell'esposizione e della riposizione del Santissimo (c. 943), omessa la benedizione. La funzione extraliturghica dell'accolito consiste nell'aiuto da prestare alle persone inferme.

<sup>24</sup> Sull'impossibilità del sacerdozio femminile: SCDF, decl. *Inter insigniores* (15-X-1976) in: AAS 69 (1977) 98-116; GIOVANNI PAOLO II, litt. ap. *Ordinatio Sacerdotalis* (22-V-1994) e la risposta del CDF (28 ottobre-1995): La dottrina sull'Ordinazione sacerdotale riservata solo agli uomini, che «pur non volendo procedere ad una definizione dogmatica, Il Sommo Pontefice voleva ribadire come una dottrina da considerare definitiva... è un giudizio definitivo che deve essere inteso come relativo al deposito della fede».

<sup>25</sup> PAOLO VI, MP *Ministeria quaedam* in: AAS 64 (1972) 529, III.VII.XII. Risposta della Commissione del 15-VIII-1972, in: Comm. 14 (1982) 177, ad 275 §1.

<sup>26</sup> SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTU DIVINO, «Litterae circulares Novit profecto, ad praesides Conferentiarum Episcopaliū circa institutionem novorum ministeriorum», Prot. N. 1837/77, 27 oct. 1977, in EV 6/373-374.

<sup>27</sup> Proposizione 17: «Ministero della Parola e donne. I Padri sinodali riconoscono e incoraggiano il servizio dei laici nella trasmissione della fede. Le donne, in particolare, hanno su questo punto un ruolo indispensabile soprattutto nella famiglia e nella catechesi. Infatti, esse sanno suscitare l'ascolto della Parola, la relazione personale con Dio e comunicare il senso del perdono e della condivisione evangelica. Si auspica che il ministero del lettorato sia aperto anche alle donne, in modo che nella comunità cristiana sia riconosciuto il loro ruolo di annunciatrici della Parola». SYNODUS EPISCOPORUM, Bollettino XII *Coetus Generalis Ordinarius Synodi Episcoporum*, 5-25 octobris 2008: *Verbum Dei in vita et in missione Ecclesiae*.

<sup>28</sup> BENEDETTO XVI, adex. ap. *Verbum Domini* (3-XI-2010), in AAS 102 (2010) 681-852.

- **Ministeri laicali per incarico temporaneo** (§2), di lettore, cantore, monitore, accolito... tramite incarichi speciale nei quali sarebbero ammesse anche le donne<sup>29</sup>.

«La Santa Sede rispetta la decisione adottata da alcuni Vescovi, ma **raccomanda** come molto opportuna la nobile tradizione del servizio all'altare da parte dei **ragazzi** che permette lo sviluppo delle vocazioni sacerdotali. Quando per ragioni particolari il servizio all'altare è svolto anche da donne, ciò dovrà essere ben spiegato ai fedeli, facendo presente che già le donne svolgono il servizio di lettore, possono distribuire la comunione come ministri straordinari o svolgere altre funzioni come previsto dal c. 230 § 3<sup>30</sup>».

Per ciò che concerne la distribuzione della sacra comunione da parte di ministri straordinari, quando **siano presenti ministri ordinari**, è utile tener presente la risposta autentica al dubbio risolto il 20 febbraio 1987<sup>31</sup>.

Benché non ci sia un rito prescritto (poiché la deputazione non ha carattere formale e canonico), essendo un ministero che si porta avanti in favore della comunità, sarebbe conveniente che l'incarico diventassi **pubblico** tramite qualche gesto (pe. come si fa nel caso degli catechisti col chiamato *invio* che si trova nel benedizionale).

- Ministeri o **funzioni di supplenza** dove ci sia mancanza o scarsità di clero (§3). Questi ministeri sono essenzialmente meno congruenti con la vocazione laicale poiché svolgono funzioni clericali. Così abbiamo, per esempio, la predicazione in una chiesa, ad eccezione de l'omelia (cc. 766-767)<sup>32</sup>, la presidenza delle esequie (OE19. 2), amministrare alcuni

<sup>29</sup> *Ministeria quaedam* V. Alcuni hanno affermato che le donne non possono frequentare l'altare in base all'Istruzione della SCSCD del 3-IV-1980 nel numero 18 (AAS 72 (1980) 331) dove si dice che non possono servire all'altare, sulla base di questa affermazione in l'istruzione della stessa congregazione nel 1970. Questa norma è stata abrogata dal nuovo CIC (6, §4.4) che ammette perfino le donne come ministri straordinari della Comunione (c. 910 §2), come dice la Risposta del PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, data il giorno 11 luglio 1992 (cfr. AAS 86 [1994] 541-542): «Tra le funzioni liturgiche che i laici, sia uomini sia donne, possono assolvere secondo il can. 230 §2 del CIC, si può comprendere anche il servizio all'altare? R/. Sì e secondo le istruzioni che saranno date dalla sede apostolica».

<sup>30</sup> Queste istruzioni furono date dalla CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, «Lettera circolare Credo doveroso, Ai Reverendissimi Presidenti delle Conferenze episcopali sul servizio liturgico dei laici», Prot. N. 2482/93, 15 marzo 1994, in EV, 14/589-596.

<sup>31</sup> PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, Responsio Utrum minister, 20 febr. 1987, in AAS, LXXX (1988), p. 1373: «D. Utrum minister ex-traordinarius sacrae communionis, ad normam cc. 910 § 2 et 230 § 3 deputatus, suum munus suppletorium exercere possit etiam cum praesentes sint in ecclesia, etsi ad celebrationem eucharisticam non participantes, ministri ordinarii, qui non sint quoquo modo impediti. R. Negative».

<sup>32</sup> Il laico però, **non predica mai con la stessa autorità formale del ministro ordinato**, poiché la Parola e in lui disgiunta dal sacramento dell'Ordine. Questa è probabilmente, la ragione ultima che può essere invocata per giustificare l'esclusione del laico dalla possibilità di tenere l'omelia. Nella celebrazione eucaristica Parola e Sacramento raggiungono la loro massima espressione d'unità e reciprocità strutturale (Cfr. Istruzione interdicasteriale *Ecclesiae de mysterio*, Disposizioni pratiche, art. 3 §1: «Non si tratta, infatti, di eventuale maggiore capacità espositiva o preparazione teologica, ma di funzione riservata a colui che è consacrato con il sacramento dell'Ordine sacro, per cui neppure il vescovo diocesano e autorizzato a dispensare dalla norma del canone, dal momento che non si tratta di legge meramente disciplinare, bensì di legge che riguarda le funzioni di insegnamento e di santificazione strettamente collegate tra di loro». Il documento aggiunge nel §4: «L'omelia al di fuori della celebrazione eucaristica può essere pronunciata da fedeli

sacramenti come el battesimo (c. 861 §2) e sacramentali (can. 1168: benedizioni), assistere ufficialmente alla celebrazioni del matrimonio tramite delega straordinaria (c. 1112)<sup>33</sup>, presiedere il culto eucaristico fuori dalla messa (c. 943), e presiedere le assemblee domenicali in assenza di presbiteri (c. 1248 §2)<sup>34</sup>.

Un principio generale di questa capacita dei laici al *munus docendi* si trova nel can. 759: loro possono essere chiamati a cooperare con il vescovo e con i presbiteri nel ministero della parola; loro possono adempiere uffici in diversi settori: catechesi (can. 528 §1; 776), catechesi matrimoniale (can. 1063) e familiare (can. 851); catechisti nelle missioni (can. 785);.

Il laico pero, **non predica mai con la stessa autorità formale del ministro ordinato**, poiché la Parola e in lui disgiunta dal sacramento dell'Ordine. Questa e probabilmente, la ragione ultima che può essere invocata per giustificare l'esclusione del laico dalla possibilità di tenere l'omelia. Nella celebrazione eucaristica Parola e Sacramento raggiungono la loro massima espressione d'unita e reciprocità strutturale.

### **La formazione e remunerazione:**

AA 12, 28 32; AG 17	<b>Can. 231.</b> § 1. Laici, qui permanenter aut ad tempus specialis Ecclesiae servitio addicuntur, obligatione tenentur ut aptam acquirant formationem ad munus suum debite implendum requisitam, utque hoc munus conscie, impense et diligenter adimpleant	<b>Can. 231.</b> § 1. I laici, designati in modo permanente o temporaneo ad un particolare servizio della Chiesa, sono tenuti all'obbligo di acquisire una adeguata formazione, richiesta per adempiere nel modo dovuto il proprio incarico e per esercitarlo consapevolmente, assiduamente e diligentemente.
AA 22; AG 17	§ 2. Fermo praescripto Can. 230, § 1, ius habent ad honestam remunerationem suae conditioni aptatam, qua decenter, servatis quoque iuris civilis praescriptis, necessitatibus propriis ac familiae providere valeant; itemque iis ius competit ut ipsorum praeventivae et securitati sociali et assistentiae sanitariae, quam dicunt, debite prospiciatur.	§ 2. Fermo restando il disposto del Can. 230, § 1, essi hanno diritto ad una onesta remunerazione adeguata alla loro condizione, per poter provvedere decorosamente, anche nel rispetto delle disposizioni del diritto civile, alle proprie necessità e a quelle della famiglia; hanno inoltre il diritto che si garantiscano la previdenza sociale, le assicurazioni sociali e l'assistenza sanitaria.

Il § 1 contiene un principio ovvio: nessuna nuova responsabilità senza un **addestramento adeguato**

non ordinati in conformità al diritto o alle norme liturgiche e nell'osservanza delle clausole in essi contenute»).

<sup>33</sup> L'assistenza ai matrimoni da parte dei laici in qualità di «testi qualificati» non implica l'esercizio della *potestas regiminis*, come lascerebbe invece intendere il verbo «delegare» usato dal canone. Si tratta di una semplice deputazione protetta con clausola irritante («Dove mancano sacerdoti e diaconi», «voto favorevole della Conferenza episcopale», «ottenuta la facoltà della Santa Sede»). Il laico è semplicemente testimone qualificato ed esercita questa funzione grazie al battesimo.

<sup>34</sup> Nel caso in cui sia impossibile partecipare alla messa, si raccomanda una celebrazione della Parola: SCR, instr. *Inter Oecumenici* (26-IX-1964), in: AAS56 (1964) 877-900, n. 37; Directory *Christi Ecclesia* (2-VI-1988), in: Notitiae 24 (1988) 366-78.

per essere in grado di eseguirla, non solo nel momento **precedente**, ma in modo **permanente**, a causa dell'evoluzione dei problemi. «Anzi ognuno deve fattivamente prepararsi all'apostolato, cosa che urge maggiormente nell'età adulta. Infatti con il progredire dell'età, l'animo si apre meglio in modo che ciascuno può scoprire più accuratamente i talenti con cui Dio ha arricchito la sua anima, ed esercitare con maggiore efficacia quei carismi che gli sono stati concessi dallo Spirito Santo, a bene dei suoi fratelli (AA 30).

**I mezzi dovranno essere adattati ai destinatari**, in modo che siano veramente efficaci: «cioè convegni, congressi, ritiri, esercizi spirituali, incontri frequenti, conferenze, libri, riviste per una più profonda conoscenza della sacra Scrittura e della dottrina cattolica per nutrire la propria vita spirituale, per conoscere le condizioni del mondo e per scoprire e impiegare i metodi apostolici adatti». (AA 32)

A volte i laici possono adempiere al interno della Chiesa **lavori non strettamente ministeriali**, per prestazioni volontarie o contratti remunerati a norma delle leggi civili. In questo secondo caso il § 2 rende conto di un **dovere di giustizia**: ricompensare convenientemente coloro che, sposati o single, «si consacrano per sempre o temporaneamente, con la loro competenza professionale al servizio delle istituzioni e delle loro opere» (AA 22). Si dovrà, dunque, fissare la remunerazione, la formazione, la previdenza sociale per il ritiro in pensione, l'invalidità e l'assistenza sanitaria in modo che possano provvedere adeguatamente alle loro necessità e quelle della loro famiglia.

Tuttavia, se è vero che il **ministero di lettore e di accolito** non dà per sé il diritto ad esigere remunerazione, è anche vero che se prestano la loro opera a servizio della Chiesa a tempo pieno e non hanno altri mezzi di sussistenza, devono essere trattati secondo giustizia, in base ai riconoscimenti previsti nel presente canone.